

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.I.C.C.e F. il 13 aprile 2013,
modificato il 19 ottobre 2013.

Art. 1.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio dell'Attestazione ai professionisti iscritti all'AICCeF come Soci effettivi.

Ai Soci onorari l'Attestazione viene rilasciata, a richiesta degli interessati, secondo la medesima normativa del presente Regolamento.

Art. 2

Per i Soci aggregati, a cui non si applica la presente normativa, si adottano le norme del *Regolamento degli esami di ammissione a socio effettivo*.

Art. 3

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento Generale, ogni socio ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante ed alla formazione permanente.

L'A.I.C.C.eF promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti e vigila sulla loro condotta professionale, in ottemperanza al proprio Statuto ed alla legge 14 gennaio 2013, n.4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Art. 4

L'AICCeF, ai sensi del Regolamento Generale, artt. 10 e 11, rilascia ai propri iscritti una attestazione professionale, che si ottiene con la dimostrazione da parte dei Soci:

- della regolare iscrizione all'Associazione;
- del possesso dei crediti formativi professionali secondo il presente Regolamento;
- dall'autocertificazione dell'attività professionale svolta e della supervisione effettuata.

Art. 5

L'Associazione, nell'ambito della funzione di vigilanza nei confronti degli iscritti, può effettuare controlli:

- sulle modalità di attuazione degli standard qualitativi professionali dei propri iscritti;
- sulla applicazione degli standard qualitativi professionali contenuti nel *Contratto di consulenza e consenso informato*.

Art. 6

L' **Attestazione** professionale rilasciata dall'AICCeF, in armonia con la legge di riordino delle professioni non organizzate, viene rilasciata agli iscritti (soci effettivi e onorari) con cadenza annuale.

Art. 7

L'Attestazione deve contenere l'indicazione:

- a) della regolare iscrizione del professionista all'AICCeF per l'anno di riferimento;
- b) del possesso dei requisiti di iscrizione all'Associazione stessa;
- c) del mantenimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale;
- d) dell'aggiornamento professionale permanente, conseguito con l'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali nell'anno precedente;
- e) delle garanzie fornite dall'AICCeF a tutela dell'utente, quali la trasparenza, la pubblicità e la esistenza dello Sportello del consumatore, con le modalità di accesso;
- f) del possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata all'AICCeF a favore dei propri iscritti.

Art. 8

I Crediti Formativi Professionali dimostrano che l'iscritto persegue l'aggiornamento professionale continuo e

che assolve all'obbligo della formazione permanente.

Art. 9

L'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali si ottiene mediante la partecipazione a convegni, conferenze e/o seminari che abbiano ad oggetto argomenti relativi alla Consulenza Familiare, alla famiglia, alla coppia, alla genitorialità o alle dinamiche relazionali e agli strumenti educativi.

Art. 10

L'acquisizione dei Crediti Formativi Professionali (C.F.P) va certificata da appositi attestati. Per ottenere l'Attestazione, di cui al presente Regolamento, è necessario che ogni socio acquisisca almeno 60 (sessanta) C.F.P ogni anno.

Art. 11

I Crediti Formativi Professionali sono così calcolati e attribuiti:

1. Giornata di studio dell'AICCeF
CFP n. 60
2. seminario di 8 ore organizzato dalle Scuole di Formazione riconosciute:
Con laboratori CFP n. 30
Senza laboratori CFP n. 20
3. seminario/convegno di 4 ore organizzato dall'AICCeF o dalle Scuole di Formazione riconosciute:
Con laboratori CFP n. 15
Senza laboratori CFP n. 10
4. seminario di 8 ore organizzato da Enti Pubblici, Università, Scuole pubbliche, Agenzie di formazione, Aziende sanitarie locali, oppure Consulenti, Associazioni o Fondazioni CFP n. 15
5. seminario/convegno di 4 ore organizzato da Enti Pubblici, Università, Scuole pubbliche, Agenzie di formazione, Aziende sanitarie locali, oppure Consulenti, Associazioni o Fondazioni CFP n. 10.
6. funzioni di relatore nei seminari AICCeF e Scuole riconosciute CFP n. 60

7. funzione di conduttore di gruppo nelle Scuole riconosciute

CFP n. 100

8. una docenza nelle Scuole riconosciute (max 10) CFP n. 10

9. produzione di libri inerenti discipline consulenziali

CFP n. 100

10. produzione di strumenti e metodi consulenziali CFP n. 70

11. pubblicazione di un articolo inerente la consulenza familiare

CFP n. 10

Art. 12

Gli attestati di partecipazione validi ai fini dell'attribuzione dei CFP, devono contenere:

- il nome e cognome del partecipante,
- l'ente organizzatore,
- l'argomento e/o il tema trattati,
- l'esistenza di laboratori esperienziali o work-shop,
- la durata oraria dell'evento.

Art. 13

Non sono riconosciuti ai fini dell'attribuzione dei CFP i corsi o seminari, annuali /pluriennali effettuati per acquisire una *qualifica professionale intellettuale*.

Art. 14

Il socio effettivo AICCeF deve inviare, **entro il 15 aprile di ogni anno**, alla Segreteria dell'AICCeF il modulo (v. allegato) per il rilascio dell'Attestazione, contenente l'auto-certificazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Al modulo dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota sociale e gli attestati di partecipazione per l'attribuzione dei CFP.

Art. 15

I soci effettivi supervisor, per ottenere l'Attestazione di competenza devono partecipare al seminario annuale di aggiornamento a loro riservato.

La partecipazione al suddetto seminario esonera il socio dall'acquisire ulteriori CFP.

Art. 16

In via transitoria, per le Attestazioni dell'anno 2013, valgono i modelli previsti dal precedente regolamento (art.11) e già inviati entro le scadenze previste, con le autocertificazioni e la prova dell'avvenuto pagamento delle quote sociali.

Gli attestati per ottenere l'attribuzione dei Crediti formativi dovranno riguardare il passato triennio 2010-2012, per un minimo di 180 CFP.

Per i soci effettivi iscritti durante il suddetto triennio, che non hanno un triennio di valutazione, riceveranno

l'Attestazione nel 2014, secondo la norma dell'art.14 del presente Regolamento, sulla base dei CFP acquisiti nel 2013. A quelli del 2013 potranno essere aggiunti i CFP acquisiti negli anni precedenti.

I Crediti formativi acquisiti sino al 2012 saranno calcolati in base al precedente Regolamento Generale.

Art. 17

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera .